

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1701 del 06/06/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - AZIENDA AGRICOLA BIGHINI GIANLUCA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PLACCI N.79 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI CONIGLI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA BOESIMO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1718 del 01/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - AZIENDA AGRICOLA BIGHINI GIANLUCA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PLACCI N.79 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI CONIGLI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA BOESIMO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2202 del 09/07/2015 e rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina (PG Provincia 71079 del 31/08/2015) all'Azienda Agricola Bighini Gianluca per l'impianto di allevamento di conigli sito in comune di Brisighella, via Boesimo;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 17/11/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 88977 del 17/11/2015 (pratica Arpae n. 16179/2016), dall' **Azienda agricola BIGHINI GIANLUCA** (C.F./P.IVA 02467520397), avente sede legale in comune di Faenza, via Placci n.79 e impianto in comune di Brisighella, via Boesimo sn;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Regolamento Regionale n.1/2011 approvato con D.G.R. n. 1494/2011 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" e s.m.i. e Regolamento Regionale n.1/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- DGR n. 1681/2011 "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi".
- DGR n. 968/2012" Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 16179/2016, emerge che:

- L'Azienda Agricola Bighini Gianluca è in possesso dell'AUA adottata con provvedimento n. 2202 del 09/07/2015 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di cui all'Allegato A) dell'AUA sopracitata, rispetto alla quale è richiesta la modifica sostanziale. A seguito di nuovo intervento che prevede la realizzazione di alloggio per il personale di custodia con la creazione di un nuovo bagno e angolo cottura, sono generati nuovi scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto disoleatore e trattamento secondario con filtro percolatore. La modifica richiesta è pertanto relativa allo scarico di acque domestiche in quanto il nuovo alloggio del personale genera un nuovo scarico di acque domestiche convogliate nella rete fognaria interna esistente che già raccoglie le acque reflue domestiche del servizio igienico per il personale dell'allevamento, con scarico finale in un fosso poderale;
 - ✓ comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di cui all'Allegato B) dell'AUA sopracitata, rispetto alla quale nulla viene modificato. La consistenza effettiva attuale è di 2500 fattrici con corredo, 1000 fattrici e 25000 conigli da carne;

- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di cui all'Allegato C) dell'AUA sopracitata, rispetto alla quale nulla viene modificato. Si evidenzia che le valutazioni relative alle emissioni in atmosfera effettuate nell'istruttoria per il rilascio dell'AUA, erano già relative alla presenza di ventole di areazione poste sui lati lunghi di uno dei capannoni di allevamento;
- ✓ comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) che non era ricompresa nell'AUA già rilasciata, che è oggetto della modifica sostanziale dell'AUA vigente. L'aggiornamento della documentazione di impatto acustico dell'attività è stata effettuata in previsione dello spostamento delle ventole di areazione dai lati corti di uno dei capannoni ai lati lunghi;
- Nella domanda di modifica sostanziale dell'AUA sopracitata presentata dall'azienda agricola Bighini Gianluca ai sensi dell'art.6, comma 2) del DPR n. 59/2013, è richiesta pertanto la modifica dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - **Allegato A**);
 - ✓ comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) (titolo abilitativo non ricompreso nell'AUA già rilasciata) - **Allegato D**);
- Restano invariati i restanti Allegati all'AUA e precisamente:
 - ✓ **l'Allegato B**) che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - ✓ **l'Allegato C**) che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche relative alle emissioni in atmosfera in via generale;
- l'istanza di modifica dell'AUA si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 13/11/2015 (PG Provincia 88977/2015 del 17/11/2015), per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione acquisita agli atti della Provincia (PG Provincia 94707/2015), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale (PG Provincia 92942/2015 del 02/12/2015);
- l'azienda agricola BIGHINI GIANLUCA gestisce in comune di Brisighella, via Boesimo, un allevamento cunicolo (conigli da carne). L'azienda è composta di fabbricati destinati ad allevamento e da un edificio minore in cui sono collocati i servizi igienici per il personale dell'allevamento. All'interno di uno dei fabbricati adibiti ad allevamento cunicolo è stato ricavato un alloggio per il personale di custodia con la creazione di un nuovo bagno e angolo cottura, con scarico di acque reflue domestiche convogliato nella rete fognaria interna esistente che già raccoglie le acque reflue domestiche del servizio igienico per il personale dell'allevamento;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Comune di Brisighella in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e alla compatibilità acustica, acquisito agli atti della Provincia in data 17/05/2016 con PG Arpae 5908 del 20/05/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore dell'azienda agricola BIGHINI GIANLUCA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento cunicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpa - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpa:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/13, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'azienda agricola BIGHINI GIANLUCA (C.F./P.IVA 02467520397), avente sede legale in comune di Faenza, via Placci n.79 e impianto di allevamento cunicolo sito in comune di Brisighella, via Boesimo sn, a seguito di modifica sostanziale, fatti salvi i diritti di terzi.

2. DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata con provvedimento della Provincia n. 2202 del 09/07/2015 e rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina con comunicazione del 31/08/2015 - PG Provincia 71079 del 31/08/2015.

3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza SAC di Arpa;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza SAC di Arpa;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- L'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
- L'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- L'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- L'**Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche relative all'impatto acustico dell'attività.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ad Arpa - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

In caso di modifiche sostanziali alle sorgenti sonore prese in considerazione nella documentazione di impatto acustico datata luglio 2015 e/o di introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la nuova valutazione d'impatto acustico oppure integrazione del documento di cui sopra, secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Brisighella, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

CONDIZIONI:

a) Nell'insediamento sito in Brisighella, via Boesimo, l'azienda Bighini Gianluca svolge l'attività di allevamento di conigli. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico per il personale dell'allevamento e dal servizio igienico e angolo cottura dell'alloggio - monolocale - per il personale di custodia.

b) Le acque reflue del servizio igienico per il personale dell'allevamento sono trattate in un degrassatore, una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico, dimensionati per n. 1 A.E., in relazione al numero massimo di dipendenti dichiarato nella domanda di AUA.

c) Le acque reflue del servizio igienico e angolo cottura dell'alloggio per il personale di custodia sono trattate in un degrassatore, una fossa Imhoff e un trattamento secondario con filtro percolatore, dimensionati per n. 1 A.E.

c) I due flussi di acque reflue domestiche si uniscono e il recapito dello scarico finale è un fosso poderale.

d) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche rispettano i criteri fissati dalla tabella B della D.G.R. 1053/03 ed i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti, dichiarati nella domanda (1 A.E.).


PRESCRIZIONI:

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fosse Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti periodicamente e almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;


c) **la planimetria della rete fognaria** - planimetria scarichi fognari 1:100 allegata alla domanda di modifica sostanziale AUA - costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

Estratto di mappa



Planimetria scarichi fognari 1:100

① nuovi scarichi oggetto della presente richiesta di AUA




legenda fognature

----- fognature acque nere	
☐	pozzetto di campionamento 60x60x60
☒	pozzetto di raccordo acque nere
☑	pozzetto disoleatore 70x70x100
⊗	fossa "IMHOFF" lt. 500
⊕	Percolatore Eco Star Plus per 3 a.e.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
DAL TECNICO
GEOM. GABRIELE VENTURELLI

Planimetria scarichi fognari 1:100

2 scarichi autorizzati con A.U.A. n. 2202 del 09.07.2015



pianta piano terra

LEGENDA FOGNATURE	
---	fognature acque nere
---	fognature acque bianche
☒	pozzetto di raccordo acque nere
☒	pozzetto disoleatore 70x70x100
☒	pozzetto di prelevamento
☒	fossa Imhoff It. 500
☒	filtro batterico (volume massa filtro mc.1,00)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
DAL TECNICO
GEOM. GABRIELE VENTURELLI

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

CONDIZIONI:

L'allevamento di conigli produce effluenti palabili, che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente dei capannoni adibiti all'attività. L'azienda gestisce la fase di utilizzazione agronomica degli effluenti su terreni agricoli, che risultano sufficienti per lo spandimento dell'azoto prodotto. L'allevamento ha una produzione e utilizzazione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione iniziale n. 14946, successivamente modificata (modifica n.1) con la Comunicazione 15432.

Prescrizioni

- 1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, e s.m.i., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- 2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, e s.m.i.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

CONDIZIONI:

- La Ditta Bighini Gianluca dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui alla DGR n.968/2012 punto 4.37 "Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi " ;
- I capi allevati dalla Ditta sono costituiti da fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) per un totale di 3500 capi e da capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) - 25.000 capi;
- L'allevamento é suddiviso in due capannoni; le emissioni in atmosfera provengono da estrattori d'aria - da E1 a E14 - , provenienti dal capannone 1, con portata massima pari a 20000 Nmc/h ognuno e, nel capannone 2, estrattori - da E15 a E30 - , con portata massima pari a 9000 Nmc/h ognuno;
- Sono presenti inoltre 8 silos per lo stoccaggio del mangime (da E31 a E38);
- Presso l'allevamento sono inoltre presenti due generatori elettrici, utilizzati esclusivamente in casi di emergenza (E39-E40);
- Nei capannoni vengono utilizzati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi della lettiera ed è installata una rete antipolvere per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e il mangime viene trasportato mediante coclea chiusa.

PRESCRIZIONI GENERALI:

1. E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
2. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
3. Le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").
4. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.
5. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
6. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:1. Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo

- Abbeveratoi – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.
- Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

- Controllo ambientale e governo della lettiera – Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretto livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

2. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

- Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- Gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- Gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- Gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

3. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

La ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO (modello allegato), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

PROVINCIA DI _____
COMUNE DI _____

ARPAE EMILIA ROMAGNA – Sezione provinciale di _____

Servizio territoriale DISTRETTO DI _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITÀ**

Registro n. _____ data _____

costituito di n. pagine _____

relativamente agli impianti ubicati in Comune di _____

via _____ n. _____ località _____

Per la Ditta _____

Firma _____

Il legale rappresentante della Ditta _____

Residente in Comune di _____

via _____ n. _____

Periodo di compilazione: dal _____ al _____

COMUNICAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

CONDIZIONI:

Alla domanda di modifica sostanziale AUA presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/11/2015 è stata allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, datata luglio 2015, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale dott. Ing. Tassinari Daniele dello Studio di Progettazione impiantistica Energia di Faenza. La documentazione è relativa alle modifiche delle sorgenti sonore, che prevedono lo spostamento delle ventole di areazione dai lati corti del capannone grande ai lati lunghi e la sostituzione delle ventole di areazione del capannone piccolo con modello più silenzioso a velocità di rotazione inferiore.

Lo studio dell'impatto acustico dell'insediamento effettuato per conto dell'Azienda e riportato nella documentazione di cui sopra, contiene i seguenti elementi:

- A. descrizione dell'ubicazione dell'attività, caratterizzazione delle sorgenti sonore attuali e di progetto: ventole per areazione dei due capannoni, motore dei silos che distribuiscono il mangime, camion che trasporta il mangime e camion che trasporta gli animali;
- B. individuazione della classe acustica della zona, indicazione della presenza di ricettori sensibili;
- C. indicazione dei livelli di rumore ai ricettori ottenuti mediante calcolo previsionale partendo da misurazione delle sorgenti sonore già presenti e analoghe;
- D. descrizione delle bonifiche acustiche già realizzate alle ventole di areazione;
- E. analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti con il limite di immissione assoluto e differenziale in tempo di riferimento diurno e notturno.

PRESCRIZIONI:

- 1) Vanno mantenuti efficienti i sistemi di abbattimento acustico previsti alle ventole di areazione del capannone grande quali: cofanatura delle ventole fino quasi a terra, con l'applicazione all'interno di materiale fonoassorbente bugnato e di una *bass trap* per l'eliminazione del componente tonale, e posizionando a terra, sotto la ventola, un pannello in lana di roccia, così come indicati e descritti nella documentazione datata luglio 2015, sopra citata.
- 2) Vanno rispettate la tipologia, le caratteristiche acustiche e le condizioni di installazione delle ventole di areazione per il capannone piccolo, così come indicate e descritte nella documentazione datata luglio 2015, sopra citata.
- 3) L'attivazione della coclea dei silos, il carico degli animali e lo scarico del mangime devono avvenire in tempo di riferimento diurno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.